



DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

Oggetto: Concessione del servizio di tesoreria comunale periodo 01.01.2016 - 31.12.2020 - determinazione a contrarre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 2 del 30.01.2015 sono stati nominati i Responsabili dei servizi comunali fino al 31.12.2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.05.2015 e ss.mm. e ii. è stato approvato il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.05.2015 e ss.mm. e ii. sono state assegnate ai Responsabili dei servizi di questo Comune le risorse di bilancio 2015, 2016 e 2017 (PRO);

Rammentato che questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16.02.2015, esecutiva a' sensi di legge, ha disposto l'istituzione, tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto e Farra di Soligo, di un'unica Centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, individuando nel Comune di Pieve di Soligo il Comune capofila e nel suo Segretario Comunale il Responsabile Unico del Procedimento, convenzione poi formalmente sottoscritta tra gli Enti in data 26.02.2015;

Atteso che i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo e San Pietro di Feletto, aderenti alla predetta Centrale unica di committenza, hanno in scadenza al 31.12.2015 la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e che, visti i tempi tecnici, si rende necessario predisporre la procedura per arrivare al nuovo affidamento del Servizio di Tesoreria, improntandola a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e garanzia di professionalità;

Richiamati:

- l'art. 210 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che, al comma 1, prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria debba essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza, e, al comma 2, dispone che il rapporto debba essere regolato da una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente;

- l'art. 19 del vigente Regolamento di Contabilità, che:

- stabilisce che l'affidamento del servizio venga effettuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica fra tutti i soggetti abilitati a svolgere il servizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 267/2000, prevedendo, nel caso in cui la gara vada deserta, la possibilità di procedere mediante procedura negoziata;
- elenca alcuni degli elementi che devono essere necessariamente previsti nello schema di convenzione, che deve essere deliberata dal Consiglio comunale e stipulata in forma pubblica amministrativa, ed in particolare stabilisce che la durata del contratto deve essere non inferiore a due né superiore a cinque anni;

Viste le deliberazioni consiliari n. 40 del 14.10.2015 del Comune di Pieve di Soligo, n. 36 del 13.10.2015 del Comune di Refrontolo e n. 41 del 13.10.2015 del Comune di San Pietro di Feletto con le quali sono stati approvati il “Capitolato speciale d’appalto”, i “Criteri di aggiudicazione” e lo “Schema di convenzione” per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale dei Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo e San Pietro di Feletto per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;

Atteso che con i richiamati provvedimenti è stato altresì stabilito di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura aperta, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Dato atto che l’espletamento della procedura di gara, strutturata con un unico lotto al fine di ottenere condizioni più favorevoli per gli enti, è affidato alla centrale unica di committenza di cui sopra, mentre l’adozione della determinazione a contrarre e la determinazione di aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto e la vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio affidato, rimangono in capo al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;

Riscontrato che alla Centrale di Committenza sono demandate tutte le funzioni strumentali all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all’art. 6 della convenzione sopra citata;

Dato atto che trattandosi di una concessione di servizio di cui all’art. 30 del citato D.Lgs. n. 163/2006 le Stazioni Appaltanti sono obbligate ad osservare esclusivamente le disposizioni della parte IV e in quanto compatibile dell’art. 143, comma 7, del Codice stesso e le eventuali altre disposizioni espressamente richiamate nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara, e che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza;

Atteso che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua dalle Amministrazioni aggiudicatrici le quali potranno non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

Preso atto che le Amministrazioni si riterranno vincolate all’offerta ricevuta dall’aggiudicatario solo ad esecutività del provvedimento atto ad approvare il risultato della gara, fatti salvi i controlli di cui all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;

Considerato che compete alla Centrale di Committenza l’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara sono definite nel Disciplinare di gara e relativi allegati, mentre le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nello Schema di convenzione approvati con le deliberazioni di Consiglio Comunale sopra richiamate e trasmessi alla Centrale di Committenza dai singoli Comuni, che, seppur non allegati materialmente alla presente determinazione, ne sono parte integrante e sostanziale;

Precisato che il disciplinare di gara sarà pubblicato con le seguenti modalità:

- sul sito internet del Comune di Pieve di Soligo, nella Sezione dedicata alla Centrale di Committenza;
- all'Albo pretorio online dei Comuni di Pieve di Soligo, di Refrontolo e San Pietro di Feletto;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture;

Considerato che il contratto conterrà le seguenti clausole essenziali:

- a) la durata del servizio è fissata in cinque anni dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
- b) il servizio di tesoreria verrà effettuato a titolo gratuito;
- c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa sulla base dello schema approvato dai Consigli Comunali;
- d) il valore complessivo della gara è di € 19.450,00, di cui € 7.300,00, per Pieve di Soligo, € 5.050,00 per il Comune di Refrontolo ed € 7.100,00 per San Pietro di Feletto, calcolati avendo a riferimento i valori medi derivanti dalla possibile applicazione di alcuni criteri di aggiudicazione per l'intera durata della convenzione;
- e) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

Precisato che il contratto sarà eventualmente sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di Centrali regionali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, ex comma 13 del predetto art. 1 del D.L. n. 95/2012;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 non è necessario effettuare alcun versamento a titolo di contributo a favore di Anac stante l'importo a base di gara inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto, infine, che non si provvede alla prenotazione di alcun impegno di spesa, non essendo prevedibili costi certi a carico del bilancio comunale, considerato che tutti i servizi possono essere resi senza costi per il Comune, e che l'eventuale spesa potrà essere definita solo in esito alla gara;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di avviare la procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2020;
2. di dare atto che con deliberazioni consiliari n. 40 del 14.10.2015 del Comune di Pieve di Soligo, n. 36 del 13.10.2015 del Comune di Refrontolo e n. 41 del 13.10.2015 del Comune di San Pietro di Feletto sono stati approvati il "Capitolato speciale d'appalto", i "Criteri di aggiudicazione" e lo "Schema di convenzione";
3. di specificare, in esecuzione delle sopra richiamate deliberazioni, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che:
 - a. Scopo del contratto: concessione del servizio di tesoreria per gli anni 2016/2020;

- b. Forma del contratto: atto pubblico amministrativo a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c. Procedura scelta dal contraente: procedura aperta ai sensi del D.Lgs, del 12.04.2006, n. 163 in un unico Lotto con i Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo, attraverso la Centrale di Committenza costituita tra i Comuni di Pieve di Soligo, Refrontolo, Farra di Soligo e San Pietro di Feletto ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del citato D.Lgs. 163/2006;
 - d. Criteri di valutazione: criterio dell'offerta economica più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e art. 83 del D. Lgs n. 163/2006);
 - e. Durata del contratto: anni 2016/2020;
 - f. Prezzo: € 7.100,00;
4. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza;
5. di precisare che non si provvede alla prenotazione di alcun impegno di spesa, non essendo prevedibili costi certi a carico del bilancio comunale, considerato che tutti i servizi possono essere resi senza costi per il Comune, e che l'eventuale spesa potrà essere definita solo in esito alla gara;
6. di dare atto che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, e che le Amministrazioni potranno anche non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità o convenienza, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
7. di dare infine atto che alla nomina della commissione di gara per la valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni provvederà il responsabile della Centrale di Committenza, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e prima dell'inizio delle operazioni di gara.

Istruttore

San Pietro di Feletto, 22-10-2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
Pizzol Lucia**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:
PARERE FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
Pizzol Lucia**

San Pietro di Feletto, 22-10-2015